

Legittimazione a proporre istanza di autofallimento – Cass. n. 24123/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - richiesta del debitore - in genere - Legittimazione a proporre istanza di autofallimento - Liquidatore - Sussistenza - Fondamento - Dimissioni - Irrilevanza - Ragioni.

Al liquidatore di società di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la società per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24123 del 03/08/2022 (Rv. 665528 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2489, Cod_Civ_art_2274, Cod_Civ_art_2293, Cod_Civ_art_2385

Corte

Cassazione

24123

2022